

CODICE deontologico

Premessa

Il Dietista è il professionista sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente. Il Dietista deve considerare se stesso al servizio del genere umano. Il suo atteggiamento e il suo agire devono essere guidati dal rispetto per le persone e dal desiderio di promuovere la salute.

Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti i dietisti. La mancata conoscenza delle norme del presente codice non esime dalla responsabilità disciplinare.

CAPO I. Responsabilità professionale

Sezione I. Aspetti generali

1. Il Dietista svolge la sua attività in tutti gli ambiti inerenti la nutrizione di individui e/o gruppi di popolazione in stato di salute o di malattia.
2. Il Dietista evita discriminazioni verso altre persone sulla base della razza, del sesso, del credo, della religione, dell'età e dell'origine.
3. Il Dietista deve attenersi agli atti di competenza del Profilo Professionale (D.M. 14 settembre 1994 n. 744).
4. Il Dietista deve evitare qualsiasi comportamento che possa screditare la professione.
5. Il Dietista ha il dovere di valutare il proprio operato nel tempo attraverso l'autoverifica e la riflessione critica sulle proprie esperienze.
6. Il Dietista partecipa alla formazione professionale permanente e alla ricerca. Diffonde i risultati con l'obiettivo del miglioramento continuo della professione.

Sezione II. Aspetti professionali

Il Dietista impegnato in ambito clinico (per quanto attiene all'elaborazione, formulazione ed attuazione della dieta) deve:

- 1) porre al centro del proprio intervento il paziente e le sue esigenze;
- 2) operare in presenza della prescrizione medica comprensiva della diagnosi, sia in regime di dipendenza che in regime liberoprofessionale;
- 3) sapere che l'intervento clinico (stesura del piano dietetico personalizzato sulla base della prescrizione medica) si differenzia dall'intervento di educazione alimentare. Il Dietista infatti esplica l'intervento di educazione alimentare in piena autonomia, senza il vincolo della prescrizione, né della diagnosi del medico secondo i criteri metodologici educativi: individuazione dei bisogni, definizione degli obiettivi, stesura del progetto e verifica del risultato, flessibilità, partecipazione dell'Utente/Utenti al processo educativo;
- 4) collaborare attivamente con i membri del team, familiari e caregivers, per attuare il suo ruolo specifico;
- 5) possedere una formazione specifica ed un aggiornamento continuo in ambito clinico;
- 6) valutare costantemente l'efficacia della sua prestazione. Nel caso di eventuali divergenze circa la prescrizione e/o l'indicazione alla dieta, il Dietista esprime e documenta la sostanza e le motivazioni del proprio disaccordo e persegue la soluzione migliore per il paziente. All'interno delle strutture richiede l'intervento della maggiore professionalità sovraordinata a dirimere il contrasto nell'esclusivo interesse del paziente.

Nei casi di dissenso grave e di conflitti insanabili il Dietista si riserva di non attuare l'indicazione prescritta avvalendosi dell'obiezione di coscienza prevista dall'art. 14 del Codice Deontologico.

CAPO II. Responsabilità verso la società

1. Il Dietista deve interessarsi al benessere della popolazione collaborando con istituzioni, società scientifiche o enti pubblici (scuole, comunità per anziani ecc.), industrie del settore alimentare e della ristorazione collettiva, istituti di ricerca, per l'organizzazione e la promozione di progetti di studio e di interventi a carattere divulgativo e/o educativo.
2. Il Dietista verifica costantemente che il suo intervento nutrizionale sia fondato su dati scientificamente validati e aggiornati e/o basati sulle linee guida nazionali ed internazionali.
3. Il Dietista permette l'uso del suo nome o l'indicazione della sua professione per certificare informazioni nutrizionali riferite a prodotti e/o gruppi di prodotti, solo se:
 - ha direttamente supervisionato i requisiti nutrizionali del prodotto
 - la fonte dell'informazione è indicata
 - le affermazioni non contengono opinioni o aspettative, ma solo conoscenza.
4. Il Dietista che desidera informare il pubblico ed i colleghi dei propri servizi usa informazioni veritiere e non notizie false e fuorvianti nell'ambito delle normative.
5. Il Dietista può raccomandare prodotti, in tal caso fornisce complete e chiare informazioni con dati circa la fonte dell'informazione.
6. Il Dietista non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche o associative per conseguire vantaggi personali.

CAPO III. Responsabilità verso l'utente/cliente

1. Il Dietista fornisce informazioni sufficienti per permettere al proprio assistito di prendere decisioni competenti e si accerta che questi comprenda e condivida le scelte assistenziali a lui rivolte.
 2. Il Dietista, nel caso di situazioni in contrasto con la coscienza personale e i principi etici che regolano la professione, s'impegna a trovare la soluzione operativa più idonea nel rispetto dell'autonomia e della dignità della persona.
- Solo in caso di conflitti insanabili si può avvalere dell'obiezione di coscienza.
3. Il Dietista deve mantenere il segreto professionale relativamente allo stato di salute della persona e alla sua vita privata.
 4. Il Dietista raccoglie e gestisce i dati rispettando la riservatezza delle informazioni che giungono in suo possesso.

CAPO IV. Responsabilità verso gli altri operatori

1. Il Dietista mette a disposizione degli altri operatori sanitari le proprie competenze e collabora con loro lealmente per la salute dell'utente.
2. Il Dietista rispetta le competenze professionali degli altri operatori sanitari, collabora con loro attivamente adoperandosi a elevare lo standard qualitativo della prestazione.
3. Il Dietista ha il dovere di informarsi, presso gli altri operatori interessati, riguardo il piano assistenziale e terapeutico della persona a lui affidata.

CAPO V. Responsabilità verso i colleghi

1. Il Dietista deve collaborare con i colleghi al fine di condividere informazioni ed esperienze che possono contribuire a migliorare il livello professionale di ciascuno e ad elevare gli standard di pratica professionale.
2. Il Dietista deve mantenere vivo il principio etico della solidarietà collegiale, collaborando perché siano mantenuti la dignità e il rispetto del profilo professionale nella difesa dello spirito di onestà e di integrità della professione.
3. Il Dietista valuta obiettivamente, evitando i pregiudizi, le performance di colleghi, aspiranti colleghi e studenti, l'assegnazione di premi o altri riconoscimenti.
4. Il Codice Deontologico deve essere conosciuto e rispettato anche dagli studenti dei corsi di Laurea durante l'effettuazione del tirocinio pratico.

Fonti bibliografiche

1. L. Benci. Le professioni sanitarie (non mediche) - ed. Mc Graw-Hill, 2002
2. D. Rodriguez. Codici deontologici delle professioni sanitarie a confronto, in L. Benci Le professioni sanitarie (non mediche) - ed. Mc Graw-Hill, 2002
3. Federazione Nazionale Collegi IPASVI. Codice Deontologico 1999
4. ADA's revised code of Ethics. Journal of the American Dietetic Association 1999; 99:109-110.
5. European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD). Guidelines on Ethics for Dietitians in Europe, 1985
6. Associazione Nazionale Dietisti (ANDID). Codice di Etica Professionale, Fuggi 1995
7. Associazione Nazionale Dietisti (ANDID). Codice di Etica Professionale, Tivoli 2003
8. Dietitians board disciplinary committee. Statement of conduct, a cura di British Dietetic Association 1994
9. American Dietetic Association (ADA). ADA's Code of Ethics, 1987
10. German Association of Dietitians. Riflessioni sull'etica nella professione di dietista. La Clinica Dietologica 1984; 11:105-110
11. "Autonomia e responsabilità del dietista in ambito clinico" - Posizione ANDID, anno 2005